

ALL'ALBO



LICEO STATALE "MARIE CURIE"

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico

Via Gramsci – 64021 Giulianova (TE) - Cod.Fisc. : 82001900677 – Cod. Mec. : TEPS02000N

Tel. 085 8008915 tepe02000n@istruzione.it website: www.liceomariecuriegiulianova.gov.it



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno ventidue del mese di novembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 15,00 presso il Liceo "M. Curie" di Giulianova (TE), facendo seguito agli incontri preliminari del 07-09-18, 12-10-18, a seguito di convocazione del Dirigente scolastico prot. n.6204/02-10 del 15-11-2018;

- Visto il CCNL 29/11/2007;
- Visto il CCNI 1/8/2018;
- Visto l'art. 40 comma 1 CCNL 2016/18;
- Visto l'art. 1 comma 126 Legge 107/2015;
- Visto l'art. 1 comma 592 Legge 205/2017;
- Vista la nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2018;
- Vista la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 – assegnazione delle risorse e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019;
- Vista la nota sindacale unitaria del 3 gennaio 2013;

VIENE STIPULATA

la presente **Ipotesi di Contratto collettivo integrativo del Liceo "M. Curie" di Giulianova (Te) per il triennio 2018-21**, con l'impegno delle parti di procedere alla sua sottoscrizione definitiva dopo l'acquisizione del parere positivo dei Revisori dei conti ovvero dopo la decorrenza di trenta giorni dal suo invio ai predetti Revisori dei conti senza che siano pervenuti rilievi.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore:

Dott.ssa Silvia Recchiuti

PARTE SINDACALE

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

RSU

Prof.ssa Patrizia Baratiri

Prof.ssa Claudia Calvarese

Sig.ra Vanna Vanni

FLC CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS – CONF.S.A.L. SCUOLA

FGU GILDA UNAMS

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO IPOTESI DI ACCORDO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata del Contratto Integrativo d'Istituto

1. Il presente contratto integrativo di istituto è sottoscritto fra il Liceo “M. Curie” di Giulianova, di seguito denominato Istituto, e i rappresentanti sindacali di cui in calce.
2. Il contratto stipulato a livello di Istituzione Scolastica, a norma dell'art. 6 del C.C.N.L. 29/11/2007 e successive modificazioni e integrazioni, si applica a tutto il personale docente e A.T.A. dell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per **gli anni scolastici 2018-19, 2019-20 e 2020-21**, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
6. Al termine di tutte le attività connesse alla contrattazione integrativa d'istituto, raggiunto l'accordo tra parte pubblica, R.S.U. e OO.SS., acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti ovvero trascorsi quindici giorni dall'invio dell'ipotesi di contratto ai Revisori dei Conti senza che siano pervenuti rilievi, il Dirigente Scolastico curerà la pubblicazione del contratto integrativo d'istituto all'albo e sul sito internet della scuola

Art. 2 – Procedure di interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce la clausola controversa e ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto


1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:



- a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, senza oneri per l'Amministrazione;
5. Le delegazioni sono così composte:
Per la parte pubblica:
-dal **Dirigente Scolastico** che può avvalersi dell'assistenza del personale interno alla scuola da lui stesso prescelto;
-Per la parte sindacale:
-dalla **RSU**, che può avvalersi dell'assistenza delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18 regolarmente accreditate.
6. Al termine degli incontri relativi alla contrattazione sarà redatto un verbale sottoscritto dalle parti; la verbalizzazione sarà contestuale.
7. Gli incontri possono concludersi con un'intesa o un disaccordo; in caso di disaccordo, nel verbale dovranno essere riportate le diverse posizioni.

Art. 5 – Rapporti tra R.S.U. e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la R.S.U. comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. La comunicazione relativa alla fruizione dei permessi sindacali previsti dalla normativa deve essere inoltrata al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
4. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale (la R.S.U. e le OO.SS.) a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
6. Agli incontri per la contrattazione di istituto partecipa il DSGA, il cui parere è solo consultivo, quando l'oggetto dell'incontro ne richiede la specifica professionalità.
7. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente Scolastico e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.


Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti disposizioni di legge. Non sono dunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa tra cui le determinazioni per l'organizzazione degli uffici, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e tutte quelle ascrivibili all'esercizio delle prerogative dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con le norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, del codice civile.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

5



- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).


Art. 9- Procedure, tempi e validità della contrattazione integrativa

1. Le trattative devono iniziare di norma non oltre il 15 settembre e terminare di norma non oltre il 30 novembre. Il Dirigente Scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. possono concordare un calendario di massima degli incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dall'art. 5 del presente contratto. Durante gli incontri verrà fornita anche l'informativa preventiva e successiva sulle materie previste dagli artt. 6 e 7 del presente contratto.
2. La contrattazione si svolge con cadenza triennale. Le parti possono anche prorogare l'accordo già sottoscritto.
3. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta di almeno due delle componenti R.S.U.
4. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto alle singole parti, almeno 5 giorni prima della data dell'incontro, tranne i casi di necessità ed urgenza per i quali, di comune accordo, le parti decidono di non stabilire alcuna formalità e di poter procedere alla notifica con mezzi più rapidi.
5. Gli incontri per un esame congiunto possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di intesa, essa ha valore vincolante per le parti. In caso di disaccordo saranno riportate nel verbale le diverse posizioni.
6. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
7. Trascorsi 30 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti assumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa nell'ambito della vigente normativa di legge, con espresso riferimento al nuovo art. 40 – comma 3° ter – del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede: "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipula di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria previste dall'art. 40 – bis.
8. Le intese raggiunte tra le parti si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza della R.S.U. eletta.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale all'interno della scuola

1. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale di natura sindacale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali, per eventuali ulteriori adempimenti di competenza, ivi compresa l'affissione all'albo sindacale.



3. Nella sede della scuola la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge 300/70, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
5. La R.S.U. e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nell'edificio della scuola, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.


Art. 11 – Assemblee in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R.S.U. e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario che fuori orario di servizio, vengano affisse nella bacheca sindacale della scuola nella stessa giornata e vengano trasmesse a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
5. Le adesioni del personale devono essere espresse con almeno tre giorni di anticipo, per permettere alla scuola di avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni e poter verificare le firme dei genitori per presa visione. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Il Dirigente Scolastico dispone eventuali adattamenti di orario del personale docente e del personale ATA che presta regolare servizio per le sole ore coincidenti con l'assemblea sindacale.
8. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale.
9. Nel caso che l'assemblea si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il Dirigente Scolastico consentirà, ad ogni dipendente che partecipa all'assemblea, il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'assemblea stessa e tornare alla sede di servizio.
10. Il personale nel corso dell'anno scolastico ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

Art. 12 – Contingenti minimi in caso di assemblea personale ATA e criteri di determinazione

1. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, al fine di contemperare l'esercizio dei diritti sindacali con la garanzia del diritto all'istruzione, si individuano come segue i contingenti minimi, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali:
 - n. 1 unità di personale amministrativo negli uffici di segreteria per garantire l'ordinario servizio amministrativo;

7

The image shows a handwritten signature on the left, a circular stamp in the center, and another handwritten signature on the right. The stamp contains the number '7'.

- n. 1 unità di personale ausiliario per assicurare la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico.
- 2. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, la scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, tramite sorteggio da effettuarsi tra tutto il personale in servizio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico secondo l'ordine alfabetico stabilito dal sorteggio della lettera.

Art. 13 – Permessi sindacali

1. La R.S.U. ha diritto a fruire, nei luoghi di lavoro, di permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato, per la propria attività sindacale.
2. I permessi medesimi spettano in ragione di 25 minuti e 30 secondi per il numero dei dipendenti in servizio nell'Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico, dalla RSU che lo comunica al Dirigente Scolastico.
3. Il monte ore dei permessi, nonché l'eventuale distribuzione tra i componenti della R.S.U., è gestito autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comunicazione scritta al Dirigente di almeno tre giorni, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
5. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.
6. Le modalità di fruizione dei permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 15 – Esercizio del diritto di sciopero

1. Il Dirigente Scolastico predispone quanto necessario affinché la comunicazione relativa all'indizione di sciopero venga affissa nella bacheca sindacale dell'Istituto nella stessa giornata.
2. Il Dirigente Scolastico trasmette tempestivamente la comunicazione di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolare interna della scuola.
3. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico può invitare il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero, di norma, tre giorni prima dell'indizione dello sciopero. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà le condizioni di garanzia del servizio scolastico possibile, ferma l'intangibilità del diritto di sciopero, dando comunicazione alle famiglie circa le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
4. La comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria e il personale ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.

Art. 16 –Contingenti minimi in caso di sciopero e criteri di determinazione

1. Per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio. Si fa riferimento espresso al Protocollo sui servizi minimi in caso di sciopero, allegato al CCNL:
2. In caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sottoelencate:
 - svolgimento degli esami finali e/o scrutini finali: n. 2 unità di Assistente Amministrativo e n. 2 unità di Collaboratore Scolastico;
 - pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore dei SGA, n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico.
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non si potrà impedire al personale A.T.A. l'adesione totale allo sciopero.
4. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico stabilito dal sorteggio della lettera.
5. I dipendenti, ufficialmente precettati per l'espletamento dei servizi minimi, verranno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
6. Il personale, esonerato dal partecipare allo sciopero, sarà preavvisato, entro due giorni dall'effettuazione degli stessi, mediante comunicazione affissa all'albo della Scuola. Detti nominativi saranno portati a conoscenza anche delle RSU.
7. Entro 48 ore dallo sciopero il Dirigente Scolastico comunica alle RSU e alle OO.SS. il numero esatto degli scioperanti con relativa percentuale di adesione.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.


Art. 18 – Informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza

1. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione generale del livello di informazioni e di formazione dei lavoratori sulla sicurezza e sulla salute e, conseguentemente, programma l'informazione e la formazione previa consultazione del RLS. I lavoratori non possono rifiutarsi di seguire i relativi corsi.

Art. 19 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.

9



Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza

Art. 20 – Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, RSPP, Medico competente) per l'attuazione del programma di prevenzione. E' obbligo per il Dirigente convocare almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun a.s. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso (almeno cinque giorni prima).

Art. 21 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. Al RSPP compete un compenso attinto dai fondi assegnati dal MIUR.

TITOLO QUARTO – UTILIZZO DEL PERSONALE E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – Collaborazioni plurime e prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 23 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 24 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

Per i collaboratori scolastici:

- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Per gli assistenti amministrativi:

- l'orario di entrata non potrà essere precedente alla mezz'ora prima delle ore 8:00;
- l'orario di uscita non potrà essere successivo alla mezz'ora dopo le ore 14:00.

Art. 25 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Al fine di garantire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17:00 (orario corrispondente a quello della conclusione delle attività scolastiche, con esclusione dei giorni di festività e di ferie); con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 26 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. La scuola aderisce a reti di scuole per garantire la formazione del personale A.T.A.

TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 27 – Risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

1. A decorrere dal corrente anno scolastico, confluiscono in un unico fondo, denominato **"Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"** le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:
 - il Fondo per l'Istituzione Scolastica, di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014, annualmente stabiliti dal MIUR;
 - le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
 - le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;

- le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;
- le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
- le risorse finalizzate alla valorizzazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
- le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge, finalizzate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Art. 28 – Determinazione delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell' O.F. 2018/19

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio per l'a.s. 2018-19 sono così determinate:

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - FMOF (LORDO DIPENDENTE)	
Numero punti di erogazione	1
Numero addetti in organico di Diritto (Docenti e ATA)	76
Numero docenti in organico di Diritto (Per gli Istituti secondari di 2° grado)	62
1) F.I.S. a.s. 2018/19	37.718,88
2) Economia F.I.S. a.s. 2017/18	3.976,35
Disponibilità per l'a.s. 2018/19	€ 41.695,23

FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE)	
Funzioni Strumentali a.s. 2018/2019	€3.390,17
TOTALE	€3.390,17

INCARICHI SPECIFICI (LORDO DIPENDENTE)	
Incarichi Specifici ATA a.s. 2018/2019	€ 1.578,22
TOTALE	€ 1.578,22

ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE)	
Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2018/2019	€ 2.284,70
Economie Ore Eccedenti al 31/08/2017	4.905,61
TOTALE	€ 7.190,31

ORE ECC. PRATICA SPORTIVA (LORDO DIPENDENTE)	
Ore Eccedenti Pratica Sportiva a.s. 2018/2019	€ 2.413,87
TOTALE	€ 2.413,87

AREA A RISCHIO	
Area a rischio a.s. 2018/2019	€ 819,14
TOTALE	€ 819,14

BONUS DOCENTI	
Bonus docenti a.s. 2018/2019	con successiva nota MIUR
TOTALE	

FONDO ART. 1, COMMA 592, DELLA LEGGE N. 205/2017	
Fondo finalizzato alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica a.s. 2018/2019	con successiva nota MIUR
TOTALE	

TOTALE Mof	A.S. 2018/19	€	52.181,33
TOTALE Mof	DISPONIBILE (compreso economie)	€	57.086,94

Art. 29 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. I fondi destinati ad attività finalizzate saranno così utilizzati:

a) Compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali al P.O.F.

Per l'a.s. 2018/19 il Collegio Docenti ha individuato n. 2 docenti incaricati delle Funzioni Strumentali. I fondi per le Funzioni Strumentali vanno ripartiti tra i docenti destinatari degli incarichi con i compensi annui così determinati:

“CONTINUITA'-ORIENTAMENTO” (n. 1 docenti)	€ 1.695,07 (lordo dipendente)
“SUPPORTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA” - mobilità studentesca (n. 1 docente)	€ 1.695,08 (lordo dipendente)

b) Compensi per gli incarichi specifici del personale A.T.A.

I fondi per gli incarichi specifici del personale ATA vanno utilizzati per assicurare ai destinatari dei compensi stabiliti come segue:

	Numero unità	Compenso unitario	Compenso totale
--	--------------	-------------------	-----------------

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	Vedi art. 34	1578,22
----------------------------------	--------------	---------

c) Compensi per le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti

Le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti sono assegnate compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite alla scuola per il corrente a.s. e delle economie dei precedenti anni scolastici, come da sottostante tabella:

Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2018/2019	€ 2.284,70
Economie Ore Eccedenti al 31/08/2017	€ 4.905,61

1. Le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti sono assegnate sulla base i sottoelencati criteri di sostituzione dei docenti assenti, come deliberati dal Collegio Docenti (delibera n. 56 del 07/09/2018), da adottare in ordine di priorità e tenendo anche conto in via prioritaria della possibilità di utilizzare i docenti con ore a disposizione in orario di servizio:
 - a) sostituzione con personale della scuola con ore a disposizione (per assenza della classe);
 - b) sostituzione con personale della scuola con ore a disposizione (“organico potenziato”)
 - c) restituzione di ore di permesso o di ritardo;
 - d) anticipazione di ore da fruire successivamente come permesso;
 - e) utilizzo del docente impegnato in attività alternativa all’I.R.C., che si recherà con i propri alunni nella classe in cui risulta assente l’insegnante titolare;
 - f) attribuzione di ore eccedenti a docenti dichiaratisi disponibili, nel limite delle risorse assegnate, privilegiando il docente della stessa materia o, in caso di pari requisiti, il docente meno utilizzato;
 - g) entrata posticipata/uscita anticipata nel caso di assenza del docente impegnato nella 1^a/ultima ora;
 - h) in ultima istanza, ripartizione degli alunni nelle classi.
2. Nell’eventualità di dover ricorrere alle supplenze brevi in sostituzione dei colleghi assenti, le stesse vengono attribuite ai docenti seguendo i seguenti criteri:
 - a. docenti della stessa disciplina (con retribuzione) previa disponibilità dell’interessato;
 - b. docenti del corso (con retribuzione) previa disponibilità dell’interessato;
 - c. altri (con retribuzione) previa disponibilità dell’interessato;
3. Nel caso in cui più docenti si trovassero nella medesima condizione rispetto ai suddetti criteri, si utilizza il criterio della rotazione.
4. Il tabulato con le indicazioni della disponibilità per supplenze è esposto in sala docenti.
5. Il registro con le indicazioni delle supplenze assegnate ai docenti è compilato e custodito dai collaboratori del DS.

d) Compensi per attività complementari di educazione fisica

Ore Eccedenti Pratica Sportiva a.s. 2018/2019	€ 2.413,87
TOTALE	€ 2.413,87

Circa le attività complementari di educazione fisica, l’erogazione delle risorse in questione, come da Intesa del 28 luglio 2017, prevede che sia subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione.

L’Istituto si attiene alle linee guida per le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva nelle scuole secondarie

del primo e secondo grado emanate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, formulando un progetto, per la realizzazione di un programma didattico-sportivo, relativo a tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l'anno scolastico, nell'ambito dei Centri Sportivi Scolastici.

Le attività sono retribuite compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite alla scuola.

La misura del compenso orario ai docenti di educazione fisica viene determinata in 1/78mo dello stipendio mensile tabellare in godimento, maggiorato del 10% come previsto dall'art. 70 del C.C.N.L. 04/08/1995, dall'art. 85 del C.C.N.L. 24/07/2003 e dall'art. 87 del C.C.N.L. 2006-2009.

I fondi di cui alle lettere c. e d. del comma 2 del presente articolo vanno utilizzati per compensi orari.

e) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

Area a rischio a.s. 2018/2019	€ 819,14
TOTALE	€ 819,14

f) Compensi per la valorizzazione del personale docente (ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011)

Bonus docenti a.s. 2018/2019	con successiva nota MIUR
TOTALE	

g) Compensi per la valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica del personale docente (ai dell'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017)

Fondo finalizzato alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica a.s. 2018/2019 a.s. 2018/2019	con successiva nota MIUR
TOTALE	

Art. 30 – Finalizzazione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività del personale docente e A.T.A. che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti, con il fine primario di rendere all'utenza un servizio scolastico improntato a criteri di efficacia, efficienza e produttività, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 31 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, con esclusione di quelle di cui ai successivi commi 2 e 3, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Dal totale della **somma a destinazione comune** (di cui al precedente art. 28, tabella "CALCOLO DEL FIS"), pari ad € **41.695,23**, disponibilità derivante dalla somma del FIS per l'a.s. 2018/19 (€ 37.718,88) e delle economie

dell'a.s. 2017/18 (€ 3.976,35), è detratta la somma di € 3.249,00 (€ 2.930,00 In. Di Direz. DSGA e di € 319,00 per la sostituzione del DSGA).

3. Dal totale della suddetta somma a destinazione comune, pari ad € 38.446,23, sono altresì detratti preventivamente i compensi per i collaboratori del DS (vedi nota sindacale unitaria del 3 gennaio 2013), come di seguito determinati:

1^ Collaboratore	€ 6.000,00
2^ Collaboratore	
Totale lordo dipendente	€ 6.000,00

4. Per un'equilibrata ripartizione delle risorse del FIS fra il personale docente e A.T.A., si conviene che le somme a destinazione comune, **calcolate al netto dei compensi** di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, di € 32.446,23 sono ripartite adottando un criterio perequativo, con riferimento alle consistenze organiche, Docenti e ATA; pertanto il 78% sarà riservato al personale docente e il 22% al personale A.T.A.

5. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 25.308,06 (lordo dipendente) e per le attività del personale ATA € 7.138,17 (lordo dipendente).

6. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 32 – Stanziamenti per personale docente

1. Le risorse del FIS assegnate al PERSONALE DOCENTE, lordo dipendente, sono:

F.I.S. 2018/19	€ 25.308,06 (pari al 78% di € 32.446,23)
-----------------------	---

- Le attività da retribuire, come da art. 88 del CCNL, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed eventualmente prevedendo compensi **anche in misura forfetaria**, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POF, su delibera del consiglio di istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti.
- Ai sensi dell'art. 88 del C.C.N.L. 2006 – 2009 saranno retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attività relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, nell'ambito del P.O.F. deliberato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto.
- Con il fondo vengono inoltre retribuite:
 - le **attività aggiuntive di insegnamento** che consistono nello svolgimento, oltre l'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa;
 - le **attività aggiuntive funzionali all'insegnamento** che consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e nelle funzioni di carattere collegiale eccedenti le 40 ore annue, previste all'art. 29 – comma 3 lett. A) – del C.C.N.L. 2006 – 2009.

5. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 27, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto alla didattica: € 11.455,56

b.-c.-d.-e. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa: € 13.852,50.

a. SUPPORTO ALLA DIDATTICA

ATTIVITÀ		N. Docenti	COMPENSO UNITARIO (forfetario)	COMPENSO COMPLESSIVO
Coordinatori (classi 5 [^])		n. 7	€ 157,50	€ 1.102,50
Coordinatori (classi 1 [^] -2 [^] -3 [^] -4 [^])		n. 29	€ 87,50	€ 2.537,50
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)	referente	n. 1	€ 175,00	€ 595,00
	membri	n. 3	€ 140,00	
Commissione Orientamento	membri	n. 20	-----	€ 3.500,00
Commissione Viaggi	membri	n. 4	€ 122,50	€ 490,00
Commissione POF-PTOF-	referente	n. 1	€ 175,00	€ 542,50
	membri	n. 3	€ 122,50	
Referente INVALSI	referente	-----	€ 171,53	€ 343,06
Nucleo Interno di Valutazione-NIV (RAV-PdM)	referente	n. 1	€ 175,00	€ 420,00
	membri	n. 2	€ 122,50	
Tutor neoassunti	-----	n. 1	€ 175,00	€ 175,00
Referente curvatura biomedica	referente	n. 1	€ 875,00	€ 875,00
Referente curvatura sportiva	referente	n. 1	€ 875,00	€ 875,00
TOTALE				11.455,56

b. PROGETTI/ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'O.F.
(in orario extracurricolare con attività funzionali all'insegnamento)

TITOLO del PROGETTO	N. DOCENTI	ORE PER UNITÀ	ORE TOTALI	COMPENSO O TOTALE
Olimpiadi di matematica	1	n. 40	n. 40	€ 700,00
Robotica educativa	2	-----	n. 40	€ 700,00
Olimpiadi di informatica	1	n. 20	n. 20	€ 350,00
Le Matematiche	1	n. 45	n. 45	€ 787,50
Preparazione ai test universitari	1	n. 20	n. 20	€ 350,00
Arte viva - Tra le nuvole	1	n. 50	n. 50	€ 875,00
Annuario scolastico	3	n. 10	n. 30	€ 525,00
V Premio "Don Franco Marconi"	1	n. 50	n. 50	€ 875,00
Orchestra degli Scalzi	1	n. 40	n. 40	€ 700,00
TOTALE			n. 332	€ 5.862,50

c. PROGETTI/ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'O.F.
(in orario extracurricolare con attività aggiuntive di insegnamento)

ATTIVITÀ	N. DOCENTI	ORE PER UNITÀ	ORE TOTALI	COMPENSO TOTALE
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1	n. 25	n. 25 (x € 35,00)	€ 875,00
SPORTELLI DI FISICA	1	n. 44	n. 44 (x € 35,00)	€ 1.540,00
TOTALE				€ 2.415,00

d. PROGETTI/ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'O.F.

(in orario extracurricolare con attività aggiuntive di insegnamento)

CORSI DI RECUPERO	ORE TOTALI	COMPENSO TOTALE
(in corso d'anno e estivi)	n. 80 (x € 50,00)	€ 4.000,00
TOTALE		€ 4.000,00

e. PROGETTI DI CONTINUITA'/ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'O.F.
(in orario extracurricolare con attività funzionali all' insegnamento)

LAB DAY (attività di continuità)	ORE TOTALI	COMPENSO TOTALE
(in corso d'anno)	n. 90 (x € 17,50)	€ 1.575,00
TOTALE		€ 1.575,00

Art. 33 – Stanziamenti per personale ATA

1. Le risorse del FIS assegnate al PERSONALE A.T.A., lordo dipendente, sono:

F.I.S. 2018/19	€ 7.138,17 (pari al 22% di € 32.446,23)
-----------------------	--

Il fondo del personale ATA è ripartito tra i diversi profili in modo che ai collaboratori scolastici, agli assistenti amministrativi sia assicurato un equivalente numero di ore per lo svolgimento di attività aggiuntive.

- 1 Il personale impegnato in attività retribuite con risorse provenienti dal MIUR diverse dal fondo d'Istituto è compensato con gli importi indicati nelle tabelle "6" del CCNL 2006/09 in relazione al numero di ore effettivamente prestate.
- 2 La misura dei compensi per ogni altra attività aggiuntiva con oneri a carico del fondo dell'istituzione è stabilita dalla tabella "6" del CCNL 2006/09.
- 3 All'attivazione del lavoro straordinario si ricorre esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili e solamente dopo aver esperito tutte le opportunità previste dal presente contratto in relazione a flessibilità, turnazione, programmazione plurisettimanale ecc..
- 4 Il lavoratore, può richiedere di usufruire di ore libere in luogo del compenso economico per il lavoro straordinario effettuato come da CCNL vigente.
- 5 Le attività aggiuntive verranno assegnate al personale ATA secondo i seguenti criteri:
 - accertata disponibilità
 - accertata e documentata competenza;
 - accertate e documentate esperienze precedenti;

Attività di intensificazione Assistenti amm.vi (compenso forfettario)	Importo
Supporto DSGA - Sostituzione colleghi assenti Gestione graduatorie interne e precari della scuola- Gestione supplenze Flessibilità oraria ed organizzativa - Gestione registro eletr.-supporto Docenti - Coordinamento didattica e collaborazione diretta col DS Lavori contabili di particolare rilevanza - Supporto funzione docente- invalsi Supporto progetti POF- Riordino documentazione archivio – Gestione pensioni (PASSWEB) - n. 5 dip.	€ 4.075,00
Attività di intensificazione Collaboratori scolastici (compenso forfettario)	
Flessibilità oraria ed organizzativa; Sostituzione colleghi assenti Supporto progetti POF – servizio esterno Attività e pulizie eccezionali – attività per mantenimento decoro edificio	€ 3.063,17

Scolastico – piccola manutenzione – riordino archivi e laboratori	
	TOTALE € 7.138,17

Art. 33 – Criteri per l’assegnazione al personale docente degli incarichi e funzioni nelle attività e nei progetti

1. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti, gli incarichi e le funzioni per attività deliberate dal Collegio vengono attribuite ai docenti sulla base di dichiarata disponibilità degli interessati.
2. In presenza di più candidature, il Dirigente Scolastico, nella valutazione per l’attribuzione dell’incarico, terrà conto dei criteri indicati al successivo comma 3 del presente articolo.
3. Per le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, il personale è utilizzato secondo i seguenti criteri:
 - a) accertata disponibilità;
 - b) possesso dei titoli di studio e di abilitazione;
 - c) maturazione di esperienze professionali pregresse;
 - d) aggiornamento svolto e documentato su tematiche attinenti lo svolgimento della attività;
 - e) minor numero di incarichi ricoperti contemporaneamente nella scuola;
 - f) anzianità di permanenza nella scuola di appartenenza (valutabile in caso di parità dei titoli di cui ai precedenti punti a, b, c, d).
4. Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere candidature per gli incarichi, anche nell’ottica di un’equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo d’Istituto, la Dirigenza assicura la massima pubblicità nell’occasione dell’assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicità viene assicurata tramite comunicazione scritta esposta all’albo o come circolare interna recante l’indicazione dell’incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle incombenze da esso derivanti, dal numero di ore relativa all’incarico.
5. Il Dirigente Scolastico informa la R.S.U. per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività e nel POF, di cui sia sorta l’esigenza nel corso dell’anno.
6. Gli incarichi conferiti dal Dirigente Scolastico verranno comunicati al Collegio dei Docenti

Art. 34 – Compensi per incarichi specifici al personale A.T.A.

Le risorse previste per gli incarichi specifici, per l’anno scolastico 2018/19 ammontano ad € 1578,22 lordo dipendente così ripartite per n. 2 assistenti amministrativi non titolari di 1^ posizione economica: il restante personale ATA risulta titolare della 1^ posizione economica.

n. 2 incarico Ass. Amministrativo non destinatario di Art. 7 - CCNL/2005	svolgimento di compiti di particolare responsabilità necessari per la realizzazione del POF	€ 1578,22
	Totale	€ 1578,22

Art. 35 – Compensi per intensificazione di prestazioni lavorative e per lavoro aggiuntivo oltre l’orario d’obbligo del personale A.T.A.

1. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale A.T.A., tra quelle previste nel profilo professionale di appartenenza, non necessariamente oltre l’orario di lavoro, richiedenti comunque un maggior impegno professionale.

2. Tali attività consistono in:

- elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa,

amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;

- prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie;
- partecipazione a progetti previsti nel P.O.F.;
- intensificazione per attività di maggiore impegno durante le ore di servizio, intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione e al funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
- attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, ...);
- compiti legati all'assistenza della persona e al pronto soccorso;
- maggiori carichi di lavoro per carenze d'organico;
- sostituzione del personale assente non sostituito con supplente temporaneo.

3. Le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, devono essere oggetto di formale incarico del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

4. Le attività aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo sono formalmente autorizzate dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Art. 36 – Direttore dei servizi generali ed amministrativi e sostituto

1. L'indennità di direzione al DSGA è determinata dalla sequenza contrattuale che per l'anno scolastico 2018/19 è fissata in € 2.930,00, lordo dipendente;
2. L'indennità per la sostituzione del DSGA. € 319,00 calcolata per gg. 30;
3. Le prestazioni aggiuntive del DSGA svolte oltre l'orario d'obbligo potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del FIS, salvo che il DSGA non chieda per le stesse, o per una parte di esse, di poter fruire del riposo compensativo (art. 54, comma 4, CCNL 29/11/2007).

Art. 37 – Modalità di conferimento e retribuzione degli incarichi al personale

1. I compensi per le attività del personale docente e per quelle del personale A.T.A. sono:
 - compensi previsti dall'art. 37 del C.C.N.I. 31/08/1999, dall'art. 30 del C.C.N.L. 24/07/2003 e dall'art. 33 del C.C.N.L. 29/11/2007 ;
 - compensi previsti dall'art. 50 del C.C.N.I. 31/08/1999, dall'art. 47 del C.C.N.L. 24/07/2003 e dall'art. 47 del C.C.N.L. 29/11/2007;
 - compensi previsti C.C.N.L. 29/11/2007;
 - compensi previsti sequenza contrattuale;
 - compensi forfetari.
2. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con salario accessorio.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il numero delle ore conferite, il compenso spettante e i termini di pagamento.
4. Per attivare il procedimento di liquidazione il personale deve presentare, entro i termini fissati annualmente dal Dirigente Scolastico, l'apposita scheda riepilogativa degli incarichi e delle attività debitamente compilata in ogni sua parte, utile a documentare l'effettivo svolgimento dell'attività.

5. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo, e previa verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
6. Le somme sono fungibili nel caso in cui, a consuntivo, si verifichino dei residui in una o più aree e incapienza in altra area o aree.
7. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. I compensi per le attività aggiuntive saranno erogati fino al massimo delle ore conferite con atto del Dirigente Scolastico. Per le attività per le quali il monte ore viene stabilito forfaitariamente fino al massimo dello stanziamento previsto.
8. I compensi fissati nella presente contrattazione si intendono al lordo dipendente.
9. Per assenze superiori a 15 giorni, saranno ridotti in proporzione solo i compensi per le attività che si esauriscono nell'arco dell'intero anno scolastico.
10. Ai compensi provenienti da risorse contrattuali si applicherà la normativa sul cedolino unico. Gli altri compensi saranno a carico del bilancio della scuola.

Art. 38 – Criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale

1. Per quanto riguarda l'utilizzo di ulteriori risorse derivanti da finanziamenti di EE.LL., Comunità Europea o altro all'interno di specifici progetti, la partecipazione del personale interno alla scuola deve avvenire con carattere di priorità, sulla base e della disponibilità individuale e delle competenze specificatamente richieste.

Tutti i bandi vengono pubblicati sul sito della scuola, nella sezione "docenti", al fine di dare attuazione ai principi di trasparenza e di parità di accesso alle attività e alle opportunità di crescita professionale.

In base alla tipologia del progetto, la partecipazione del personale interno alla scuola avviene, con carattere di priorità, sulla base della disponibilità individuale e delle competenze specificatamente richieste. In presenza di un numero maggiore di richieste e a parità di competenze possedute, sarà garantita la pari opportunità al personale interessato.

- Con riferimento ai **finanziamenti dell'ASL**:

La partecipazione del personale interno (tutor, referente) avviene sulla base della disponibilità dichiarata da ciascun interessato, tenuto conto delle competenze specifiche documentate e degli esiti della medesima o di diversa o diverse attività svolta/e da ciascun docente interessato nell'anno/i scolastico/i precedente/i. In presenza di un numero maggiore di richieste e a parità di competenze possedute, sarà garantita pari opportunità al personale interessato.


I finanziamenti dell'ASL saranno utilizzati per i compensi relativi alle seguenti figure:

- referente ASL;
- tutor ASL;
- esperti esterni.

- Con riferimento ai finanziamenti del **PON Istruzione**:

Il PON Istruzione raggruppa al proprio interno sia interventi che riguardano il Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativi al "capitale umano" (studenti, docenti, personale ATA, dirigenti, famiglie), sia interventi di pertinenza del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e che riguardano le "infrastrutture".

Per quanto riguarda l'utilizzo di risorse per l'attuazione dei progetti, le figure previste sono generalmente già



definite nel bando nazionale di ciascun progetto (ad es.: esperti, tutor, facilitatore/animatore, referente per la valutazione, componente del Gruppo operativo di Piano, ecc.).

La selezione del personale interno alla scuola avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti oppure attraverso una procedura di selezione mediante avviso interno.

I massimali dei compensi del personale impegnato in progetti europei sono definiti per tutti i settori dal Ministero del Lavoro (CM 2/09).

- Con riferimento ai finanziamenti dei **progetti Erasmus**:

La partecipazione del personale docente interno (attività e mobilità) avverrà secondo i seguenti criteri:

- Disponibilità del docente;
- Supporto al DS nella progettazione (referente progetto);
- Presenza di un docente di lingua straniera (in base ai Paesi coinvolti)
- Competenze linguistiche;
- Docenti con assegnazione nelle classi coinvolte nel progetto.

Per il personale ATA la partecipazione avverrà mediante avviso interno. Nel caso di più persone disponibili, si provvederà ad una distribuzione dei compiti o ad una rotazione.

Art. 39 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Non sono ancora note le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2018/19.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - gli importi dei compensi che il Dirigente può assegnare possono essere ripartiti in 3-4 fasce di livello;
 - il compenso più basso non potrà essere inferiore a 200 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1.000 euro;

Art. 40– Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente e per le attività del personale ATA, adottando un criterio perequativo, con riferimento alle consistenze organiche.
3. In particolare i fondi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri:
 - tematica attinente i contenuti e i programmi disciplinari
 - rotazione
 - in caso di più domande, anzianità di servizio.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Art. 41 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, ovvero nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore:

Dott.ssa Silvia Recchiuti 

PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Patrizia Baratiri



Prof.ssa Claudia Calvarese



Sig.ra Vanna Vanni

.....

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS – CONF.S.A.L. SCUOLA 

FGU GILDA UNAMS